

XVII legislatura

A.S. 1854:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Aprile 2015

n. 82



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424

Segreteria tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase tel. 3786

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
Capo I NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE	1
<i>Articolo 1 (Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 (Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3-bis (Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 (Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione e terrorismo)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 5 (Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 5-bis (Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro)</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 6 (Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 6-bis (Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia)</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 6-ter (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 7 (Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia)</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 8 (Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)</i>	<i>18</i>
Capo II COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE	20
<i>Articoli 9 e 10 (Modifiche al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale e Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione")</i>	<i>20</i>
Capo III MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA	23
<i>Articolo 11 (Europa)</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 12 (Asia)</i>	<i>25</i>

<i>Articolo 13 (Africa)</i>	27
<i>Articolo 14 (Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni)</i>	28
<i>Articolo 15 (Disposizioni in materia di personale)</i>	30
<i>Articolo 16 (Disposizioni in materia contabile)</i>	32
Capo IV INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE	33
<i>Articolo 17 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo)</i>	33
<i>Articolo 18 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)</i>	34
<i>Articolo 19 (Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale)</i>	36
<i>Articolo 19-bis (Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori)</i>	38
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	39
<i>Articolo 20 (Norme transitorie e di copertura finanziaria)</i>	39

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato, con modifiche, in prima lettura dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2015, è al momento sprovvisto di RT "aggiornata" alle modifiche approvate, completo dell'allegato riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Capo I

NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE

Articolo 1

(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo)

L'articolo interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire i c.d. *foreign fighters*, ovvero coloro che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo.

Il comma 1, come modificato in prima lettura, modifica l'art. 270-*quater* del codice penale, relativo al delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, prevedendo la pena della reclusione da cinque a otto anni per colui che viene arruolato. La pena per questo delitto consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere (art. 280, comma 2, c.p.p.).

Il comma 2 introduce una nuova fattispecie delittuosa nel codice penale, quella di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1), punendo con la reclusione da 3 a 6 anni anche chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

Il comma 3, integrato in prima lettura, modifica l'art. 270-*quinqüies* punendo tanto colui che addestra al compimento di attività terroristiche, quanto colui che viene addestrato (lettera a)), prevedendo un'aggravante nel caso in cui tali delitti siano compiuti avvalendosi di strumenti telematici (lettera b)).

Il comma 3-*bis*, inserito in prima lettura, prevede la condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1 e 270-*quinqüies* del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2893 afferma che il dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È inoltre, precisato che le disposizioni introdotte hanno carattere ordinamentale, per cui non si rilevano riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 **(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche)**

Il comma 1 interviene sugli artt. 302 e 414 del codice penale, entrambi relativi a ipotesi di istigazione. La lettera b).*bis*, inserita in prima lettura, rafforza la pena prevista dall'articolo 497-*bis* del codice penale (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), elevando la pena massima da quattro a cinque anni.

Il comma 1-*bis*, anch'esso aggiunto alla Camera, inserisce dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale l'articolo 234-*bis* – (*Acquisizione di documenti e dati informatici*) – in cui si prevede che è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.

Il comma 1-*ter* aggiunto anch'esso in prima lettura, stabilisce poi che per i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale l'arresto in flagranza non è più facoltativo ma diviene obbligatorio (sono modificati a tal fine gli articoli 380 e 381 c.p.p.).

Il comma 1-*quater*, aggiunto in prima lettura, stabilisce che all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) è esteso l'ambito delle intercettazioni preventive ai delitti con finalità di terrorismo commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche; b) il procuratore della Repubblica che ha autorizzato le intercettazioni preventive, ove ciò sia indispensabile per la prosecuzione delle attività di prevenzione dei gravi delitti per cui tali intercettazioni sono ammesse in deroga alla disciplina generale (che dopo la redazione del verbale sintetico ne prevede la distruzione) – consente la conservazione dei dati di traffico acquisiti, anche telematico, per un periodo massimo di 24 mesi; tale deroga non include, comunque, i contenuti delle intercettazioni.

Il comma 2 prevede che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornato un elenco dei siti internet che vengano utilizzati per attività e condotte di associazione terroristica (art. 270-*bis*, c.p.) e condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*, c.p.) nel quale confluiscono le diverse segnalazioni della polizia giudiziaria. Per effetto di una integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura, è stato previsto che il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121).

Il comma 3, come integrato alla Camera dei deputati, stabilisce che i fornitori di connettività, tramite gli organi di polizia e su richiesta della magistratura, debbano inibire l'accesso ai siti "terroristici" inseriti nell'elenco tenuto dalla polizia postale e delle comunicazioni con i tempi e modalità tecniche individuate con il decreto previsto dall'art. 14-*quater*, comma 1, della legge 269/1998.

Il comma 4, come integrato nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo di cui agli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinquies*, c.p. (*associazione*

terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e addestramento) siano compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina ai fornitori di servizi di memorizzazione o di immissione e gestione di informazioni – con decreto motivato e tramite gli organi di polizia – di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

Il comma 5 modifica l'art. 9 del decreto-legge n. 231 del 2007 per consentire che il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno (cd. CASA) possa ricevere dall'UIF (Unità di informazione finanziaria) della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2893 afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, sul comma 1, ribadisce che ivi si prevedono aggravamenti di pena per i reati di cui agli artt. 302 e 414 c.p., quando il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici, per cui si tratta di una norma di carattere esclusivamente ordinamentale inidonea a determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2, afferma che la disposizione ha una natura prevalentemente ordinamentale ed è insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori profili di spesa. Il previsto aggiornamento costante dell'elenco dei siti utilizzati per le attività e le condotte con finalità di terrorismo potrà essere effettuato nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente e destinati al monitoraggio della rete ai fini della prevenzione e contrasto dei reati. La formazione di detto elenco, costituisce, infatti, una diversa sistematizzazione dei dati che già adesso vengono elaborati dalla Polizia postale, in virtù delle attribuzioni a questa devolute ai sensi dell'art. 7-bis, del D.L. n. 144/2005 e del D.M. 19 gennaio 1999. La rimodulazione delle relative attività, con l'aggiornamento del predetto elenco, non determina pertanto alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, atteso che la medesima attività trova copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati all'acquisto di tecnologie, anche telematiche, nonché a programmi informatici, per finalità di polizia.

In merito al comma 3, afferma che ivi si prevede che i fornitori di servizi di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inibiscano i siti compresi nel predetto elenco. La norma, in tal modo, disciplina le modalità di applicazione di una misura cautelare ed ha quindi una valenza puramente ordinamentale. Essa, pertanto, non determina nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 4, ribadisce che ivi si consente al pubblico ministero, quando procede per i delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies c.p. commessi con finalità di terrorismo, di ordinare ai gestori dei servizi di *hosting* o di immissione e gestione di informazioni su siti internet di rimuovere i contenuti relativi alle medesime attività criminose. È previsto che, in

caso di inottemperanza, l'autorità giudiziaria possa disporre l'interdizione dell'accesso al dominio internet, con le modalità del sequestro conservativo ex art. 321 c.p.p. Anche questa disposizione è di natura squisitamente ordinamentale ed è quindi insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

Sul comma 5, infine, ribadisce che ivi si consente anche al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA) di ricevere dalla Banca d'Italia-UIF gli esiti delle analisi e degli studi effettuati sulle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La disposizione è di natura puramente ordinamentale ed è quindi insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2893 non evidenzia effetti.

Al riguardo, in particolare sul comma 2, premesso che il dispositivo ivi indicato non è retto da una specifica clausola di invarianza, e pur considerando che l'attività di aggiornamento dell'elenco dei siti internet utilizzati con finalità terroristiche sia svolta da parte della Polizia postale e che a tale organo sono già attribuiti dalla legislazione vigente funzioni e compiti in materia di sicurezza e regolarità delle telecomunicazioni, andrebbero comunque richiesti elementi e dati che siano idonei a documentare l'effettiva effettuabilità dei compiti nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analoghi elementi a supporto dell'asserita invarianza finanziaria degli adempimenti e procedure ivi previste, dovrebbero poi essere richiesti anche in relazione al comma 1-*quater* sul quale occorre segnalare che il Dipartimento della R.G.S., ha ritenuto tali integrazioni suscettibili di determinare effetti finanziari aggiuntivi, essendo le stesse modifiche tese ad ampliare, con mezzi informatici e telematici, la casistica prevista dal testo iniziale per le fattispecie oggetto di contrasto al "terrorismo", avvertendo perciò la necessità di una specifica RT ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità¹.

Articolo 3

(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplosive e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplosive)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, inserisce nel codice penale due nuove fattispecie di reato, di natura contravvenzionale, relative al possesso abusivo di precursori di esplosivi e alla violazione di obblighi connessi al legittimo possesso degli stessi.

¹ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota di lettura n. 22533 del 24 marzo 2015, pagina 1.

In particolare, il comma 1 inserisce nel codice penale l'art. 678-*bis* c.p., rubricato "Detenzione abusiva di precursori di esplosivi", e punisce con la pena congiunta di arresto (fino a 18 mesi) e ammenda (fino a 1.000 euro) chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate "precursori di esplosivi" dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013.

Il comma 2 inserisce tra le contravvenzioni il reato di omissioni in materia di precursori di esplosivi (art. 679-*bis* c.p.), con il quale punisce con la pena alternativa dell'arresto (fino a 12 mesi) o dell'ammenda (fino a 371 euro), chiunque ometta di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione dei precursori di esplosivi elencati negli allegati del Regolamento 98/2013.

Il comma 3 punisce invece a titolo di illecito amministrativo (sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro) la mancata segnalazione all'Autorità delle transazioni riguardanti una o più sostanze elencate negli allegati al Regolamento 98/2013 che possano ritenersi sospette in base al regolamento stesso.

Nel corso dell'esame in prima lettura sono stati aggiunti i commi 3-*bis* -3-*undecies*.

Il comma 3-*bis* prevede che al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, gli armaioli² e gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-*ter* del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3-*ter*, prevede che all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la facoltatività, in luogo dell'obbligatorietà, per le imprese che fabbricano esplosivi ad uso civile, dell'utilizzo del sistema informatico di raccolta dei dati G.E.A. del Ministero dell'interno; b) l'obbligo per ogni impresa (anziché la facoltà) di istituire un sistema di raccolta dati per tali esplosivi (anche consorziandosi con altre imprese) che ne permetta la completa tracciabilità dalla fabbricazione alla vendita; c) l'obbligo delle imprese di verifica periodica dell'efficacia del sistema di raccolta dei dati anche assicurandone la protezione dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.

Il comma 3-*quater* prevede gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-*ter*, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3-*quinqüies* afferma che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 3-*sexies* modifica l'articolo 31, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per prevedere obblighi di denuncia alle autorità di PS anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, aventi determinata di capienza di colpi.

Il comma 3-*septies* modifica l'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per stabilire l'esonero da tali obblighi di denuncia dei titolari di licenza del questore (di fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, di facoltà di raccolta per ragioni di commercio o di industria, o comunque di vendita).

Il comma 3-*octies* integra il contenuto dell'art. 697 c.p., equiparando alla detenzione abusiva di armi quella dei caricatori (di cui al comma 3-*sexies*); l'illecito è quindi punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.

Il comma 3-*novies* afferma che chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 primo comma del testo unico, introdotto dal comma 3-*sexies* del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

² Si intende per "armaiolo" qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.

Il comma 3-*decies* integra la legge n. 157 del 1992 per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria; il comma 3-*undecies* detta una disciplina transitoria relativa all'uso delle armi escluse dall'uso venatorio.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2893 afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa inoltre che la disposizione, di contenuto ordinamentale, è finalizzata a completare, sul versante sanzionatorio, l'attuazione del regolamento (UE) n. 98/2013, che assoggetta ad un particolare regime di controlli l'immissione e l'uso di sostanze qualificate come precursori di esplosivi.

Conclude affermando che si tratta di norme puramente ordinamentali, insuscettibili di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2893 non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, facendo riferimento alla Nota prodotta dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura³ sull'emendamento integrativo delle norme indicate al comma 3 dell'articolo, occorre soffermarsi sugli effetti derivanti dalla necessità di assicurare la tempestiva comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza, delle informazioni e dei dati relativi alla tracciabilità delle armi e delle sostanze esplosivi.

In particolare, come riferisce anche il dipartimento della RGS, in merito alla clausola di neutralità indicata al comma 3-*quinqies*, con riferimento ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, andrebbe richiesta un'apposita e specifica RT, recante l'indicazione di tutti gli elementi utili a dimostrazione della neutralità finanziaria del dispositivo, nonché della effettiva adeguatezza delle risorse già disponibili a legislazione vigente rispetto agli effetti ipotizzabili in relazione alle norme richiamate.

Sui commi 3-*sexies* – 3-*undecies*, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni⁴.

Articolo 3-bis

(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale)

Il comma 1 prevede che anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato nonché coloro che materialmente provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia; tale disciplina vale

³ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota cit. n. 22533 del 24 marzo 2015, pagina 2.

⁴ In tal senso anche il parere del Dipartimento della R.G.S. nella Nota n. 22533 del 24 marzo scorso.

sia per la fattispecie semplice di cui al comma 1 che per quella aggravata di cui al comma 3 dell'art. 12 del TU immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza dei citati delitti in materia di immigrazione clandestina.

Il dispositivo, inserito nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**⁵.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2893 non evidenzia effetti d'impatto.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 4

(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione e terrorismo)

Il dispositivo novella il D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) ed il D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. delle disposizioni in materia di immigrazione), introducendo modifiche in materia di misure di prevenzione e di espulsione dallo Stato.

In particolare, si prevede:

- l'integrazione dell'art. 4, comma 1, lett. *d*), del Codice antimafia, disponendo che le misure di prevenzione personali si applichino anche a coloro che pongono in essere atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue finalità terroristiche (comma 1, lett. *a*));
- l'aggiunta di un nuovo comma *2-bis* all'art. 9 del Codice antimafia, prevedendo che il Questore possa, all'atto della presentazione della proposta di misure di prevenzione, disporre nei confronti delle persone interessate dalle stesse il ritiro del passaporto ovvero la sospensione di altri documenti equipollenti (comma 1, lett. *b*));
- è estesa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prevista dall'articolo 17 (comma 1, lettera *b-bis*));
- l'estensione della circostanza aggravante di cui all'art. 71 del Codice antimafia ai reati di associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento organizzazione di viaggi diretti al compimento di condotte con finalità terroristiche, addestramento, ovvero delitti commessi con finalità terroristiche (comma 1, lett. *c*));
- l'introduzione di un nuovo art. *75-bis* al Codice antimafia, prevedendo una sanzione penale per la violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza nei confronti di un soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale (comma 1, lett. *d*));

Il comma 2 reca la modifica dell'art. 13, comma 2, del T.U. immigrazione, in materia di espulsione amministrativa da parte del Prefetto, prevedendo l'applicabilità della misura espulsiva per motivi di prevenzione del terrorismo anche nei confronti degli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue finalità terroristiche.

Il comma 3 modifica l'art. 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (D.Lgs. n. 271 del 1989). Viene raddoppiato da 5 a 10 giorni il termine entro cui – ove

⁵ La R.G.S. si è comunque espressa favorevolmente su tale integrazione, certificandola di mero rilievo ordinamentale.

siano necessarie traduzioni – deve essere depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cd. preventive presso il PM che le ha autorizzate.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2893 afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, inoltre, precisato che le disposizioni introdotte hanno carattere ordinamentale, per cui non si rilevano riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Sul comma 1, ribadisce i contenuti ivi previsti alle lettere *a)–d)* e conferma che si tratta di previsioni che hanno una valenza eminentemente ordinamentale e sono quindi inidonee a determinare nuovi e ulteriori riflessi negativi a carico del bilancio dello Stato.

Sul comma 2, evidenzia che la disposizione reca modificazioni di natura formale sostituendo i riferimenti a normative oggi abrogate con richiami alle pertinenti previsioni oggi vigenti (artt. 1, 4 e 16 del D.Lgs. n. 159/2011). Essa, inoltre, prevede l'applicabilità della citata misura espulsiva anche nei riguardi degli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-*sexies* c.p.. Al riguardo, sottolinea che occorre considerare che la previsione in argomento è destinata a trovare applicazione ad un numero di casi numericamente assai limitato ed è suscettibile di determinare un ridotto incremento del numero delle espulsioni per finalità di prevenzione del terrorismo, cui è possibile fare fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per dimensionare l'entità della platea dei possibili destinatari della predetta misura di espulsione è utile ricordare che – come riferito dal Ministro dell'interno nell'informativa urgente presso la Camera dei deputati svoltasi il 9 gennaio 2015 – sono stati individuati finora 53 soggetti provenienti dall'Italia combattenti in favore dello stato islamico che costituisce oggi la più pericolosa organizzazione terroristica del radicalismo islamico

Al riguardo, con riferimento al comma 2, considerato che ivi si introduce nell'ordinamento (Testo unico in materia di immigrazione) una nuova fattispecie di espulsione in via amministrativa, che trova applicazione per motivi di prevenzione del terrorismo e che la RT afferma che numero dei destinatari delle predette misure sarà comunque "limitato", non ci sono osservazioni.

Sul comma 1, ritenute di mero rilievo ordinamentale tutte le norme ivi previste, non ci sono osservazioni.

Articolo 4-bis
(Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)

L'articolo 4-bis modifica i commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi alla

conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati. La durata dell'obbligo del fornitore di conservare i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti della comunicazione) è equiparata a quello del traffico telefonico (24 mesi). Analogamente, viene previsto che sono conservati per 24 mesi i dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

Il dispositivo, inserito nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 5

(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)

Il comma 1, al fine di assicurare un maggior impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 del decreto-legge n. 78 del 2009), di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013), anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, proroga, fino al 30 giugno 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. A tal fine, inoltre, incrementa di 1.800 il sopra richiamato contingente in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e consente di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non inferiore a 200 unità di personale militare posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale (operazione c.d. "terra dei fuochi"). Un'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura ha previsto che a decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 stabilisce che il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione, il dispositivo quantifica in 30.469.870 euro il costo della norma relativamente all'anno 2015 di cui:

- 29.669.870 sono per il personale delle forze armate impiegato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009);
- 0,8 milioni di euro per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009).

Alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede:

- per l'importo pari 3.441.406 euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
- per l'importo di euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera

- b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
- per l'importo di euro 12.197.835, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il comma 3 stabilisce che nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza, è prevista l'autorizzazione all'impiego di un ulteriore contingente di personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza del sito Expo 2015 e con le modalità in precedenza descritte, per il periodo che va da 15 aprile al 1 novembre 2015. La copertura finanziaria del relativo onere, pari a 7.243.189 euro, è assicurata tramite due versamenti di pari importo, il primo da effettuare entro il 30 aprile e il secondo entro il 30 giugno 2015, da parte della Società Expo, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento.

Il comma 3-*bis* prevede che in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

Il comma 3-*ter* prevede che allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.

Il comma 3-*quater* afferma che le assunzioni di cui al comma 3-*ter* sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Il comma 3-*quinqies* stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*ter* del presente articolo pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il comma 3-*sexies* demanda ad un decreto del Ministro dell'interno⁶ la disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle forze di polizia, degli aereomobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «Droni», ai fini del monitoraggio del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2893 afferma che l'autorizzazione di spesa di euro 29.661.258 per il 2015 disposta in riferimento ai commi 1–2, è configurata come limite massimo di spesa ed è riferita:

⁶ Il DM deve essere emanato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- a) per euro 28.861.258 al personale militare delle Forze armate di cui all'art. 24, comma 74 del D.L. n. 78/2009;
- b) per euro 800.000 al personale di polizia di cui all'art. 24, comma 75 del D.L. n. 78/2009.

Con riguardo alla componente sub. a) della suddetta autorizzazione di spesa (euro 28.861.258) la RT afferma che il concorso delle Forze armate nei servizi di vigilanza ai siti e obiettivi sensibili (Operazione strade sicure) e nelle operazioni volte alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale (Operazione terra dei fuochi) prevede l'impiego di:

- 1.800 unità (Operazione strade sicure) dal 15 febbraio al 30 giugno 2015, tutte fuori sede di servizio. I relativi oneri sono quantificati in 14.548.167 euro;
- 3.000 unità (Operazione strade sicure) dal 1° aprile al 30 giugno 2015, di cui 1.300 unità fuori sede di servizio e 1.700 unità in sede di servizio. I relativi oneri sono quantificati in 12.270.968 euro;
- 200 unità (Operazione terra dei fuochi) dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, tutte fuori servizio. I relativi oneri sono quantificati in 2.042.123 euro.

Per i profili di quantificazione riferite al suddetto onere complessivo, relativo al personale militare, la RT fa seguire quattro tabelle riepilogative che danno conto dell'incidenza delle spese di personale (indennità onnicomprensiva/ordine pubblico e compensi per lavoro straordinario), di funzionamento (viveri, servizi generali, alloggio, equipaggiamento/vestiario, impiego automezzi, una tantum) ed *una tantum* (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti, acquisto dotazione individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria per mezzi).

In merito alla componente b) dell'onere, riferisce che l'onere pari a euro 800.000 concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva al personale di polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico (art 24, c. 75, D.L. 78/2009). Si tratta dell'impiego giornaliero di complessivi 265 operatori delle Forze di polizia, di cui n. 59 in sede e n. 206 fuori sede, per un impegno di spesa, rispettivamente, di 103.241.25 euro per i servizi in sede e 696.600 euro per i servizi fuori sede.

I parametri utilizzati per il calcolo complessivo sono:

- 17,25 euro: costo unitario giornaliero per i servizi in sede (compresi gli oneri sociali/ Inpdap e Irap);
- 30 euro: costo unitario giornaliero per i servizi fuori sede (compresi gli oneri sociali/Inpdap e Irap).

I costi giornalieri indicati sono pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale di polizia operante in sede o fuori sede. Detta indennità di ordine pubblico costituisce dall'avvio dell'operazione «Strade Sicure» il

riferimento per il calcolo dell'indennità onnicomprensiva riconosciuta ai militari delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» (in sede e fuori sede).

In merito al comma 3, ribadisce che la norma autorizza la spesa di euro 7.243.189 al fine di assicurare l'impiego di un ulteriore contingente militare dal 15 aprile al 1° novembre 2015 per le esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015 e che a tal fine è stato previsto l'impiego di 600 unità dal 15 aprile al 1° novembre 2015, tutti fuori dalla sede di servizio. I relativi oneri sono quantificati in euro 7.243.189, ivi fornendosi il dettaglio dei dati e parametri di dettaglio (personale e funzionamento) adottati nella quantificazione.

Ad ogni modo, per tutte le componenti dell'onere di spesa riferito ai commi 1–3 dell'articolo, la RT sottolinea che trattasi comunque di oneri sotto forma di limite massimo di spesa.

Le integrazioni e modifiche disposte ai commi 1 e 2 ed ai commi 3-*bis*-3-*quinquies*, aggiunte nel corso dell'esame in prima lettura, sono sprovviste di RT.

Il prospetto riepilogativo aggiornato dovrebbe evidenziare i seguenti effetti:

Maggiori spese correnti

	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
art. 5, co. 2	>Sp.corr.	29.669.870	0	0	29.669.870	0	0	29.669.870	0	0
art. 5, co. 2	>Sp.corr.	800.000	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0
art. 5, co. 3	>Sp.corr.	7.243.189	0	0	7.243.189	0	0	7.243.189	0	0
art. 3, co. 3- <i>bis</i>	>Sp.corr.	40.453.334	0	0	40.453.334	0	0	40.453.334	0	0

Al riguardo, sui commi 1 e 2, per i profili di quantificazione, pur considerando che le autorizzazioni di spesa ivi indicate comprendono componenti d'oneri di spesa di personale – che sarebbero di per sé ordinariamente non contenibili entro un meccanismo di tetto massimo, trattandosi di componenti *ad excellentiam* non rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge di contabilità – anche a ragione della dettagliata quantificazione operata dalla RT e della indicazione dei dati e parametri adottati nel computo della spesa, non ci sono osservazioni.

Sulla integrazione disposta al comma 1, ivi trattandosi di previsione della possibilità di incremento delle unità impiegate che si dovrà predisporre nei limiti delle disponibilità consentite dalla legislazione vigente e pur tenuto conto che il medesimo dispositivo sembrerebbe consentire una modulazione dell'onere (da 200 a 300 unità), va in ogni caso segnalato che il Dipartimento della R.G.S. ha espresso in prima lettura un parere contrario sulla integrazione, non ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti dai Ministeri della difesa e dell'interno⁷.

⁷ La RGS non ha ritenuto sufficienti gli elementi forniti dalle amministrazioni citate, ai fini del superamento del parere contrario già prodotto nella Nota del 24 marzo u.s.. Cfr. MINISTERO

In merito poi ai profili di stretta copertura, dei medesimi commi 1-2, come modificati nel corso dell'esame in prima lettura, andrebbero richieste rassicurazioni circa le disponibilità delle risorse ivi indicate a copertura, per 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per 14.830.629 nel 2015, a valere sulle risorse della missione 7 – Fondi da ripartire, programma 7.1 – Fondi da assegnare, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno e per 12.197.835 euro per l'anno 2015, mediante la riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della difesa⁸.

Inoltre, sempre per i profili di copertura, come segnalato dal Dipartimento della R.G.S.⁹, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità delle riduzioni a valere degli stanziamenti di spesa ivi indicati, a fronte degli interventi già programmati con le risorse ivi stanziare ai sensi della legislazione vigente.

Peraltro, sul piano metodologico, va rilevato che la formulazione del dispositivo provvede ad incidere sugli stanziamenti piuttosto che prevedere il definanziamento delle specifiche autorizzazioni legislative di spesa come invece previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Sul comma 3, posto che l'autorizzazione di spesa ivi prevista (7.243.189 milioni di euro) ai fini dell'impiego di un contingente di n. 600 unità delle Forze Armate per le esigenze di sicurezza del sito Expo 2015, viene coperta a valere su parte delle risorse della Società Expo 2015 finalizzate all'evento medesimo, appare opportuno che il Governo confermi che la società possa svolgere i compiti ad essa affidati nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento senza determinare oneri aggiuntivi, anche di natura indiretta, per la finanza pubblica¹⁰.

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota n. 23292 del 25 marzo 2015, pagina 1.

⁸ Si ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura, alla luce di una copertura disposta per 5 milioni a carico del programma 3.1 "*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*" – capitolo 2679, pg. 2 (*Spese per i servizi di mensa, acquisto di viveri e buoni pasto*) – e per 4 milioni a carico del programma 4.2. "*Prevenzione del rischio e soccorso pubblico*" – capitolo 1987, pag. 1 (*Gestione tecnico operativa finalizzata all'attività antincendio boschivo compreso il noleggio di aeromobili*) – la R.G.S. aveva evidenziato che questa non risultava idonea, in quanto i citati stanziamenti si riferivano a oneri non rimodulabili, conseguendone che "una riduzione dello stanziamento rischierebbe di compromettere le finalità istituzionali perseguite, implicando la possibilità di eventuali richieste di prelievo dal fondo di riserva delle spese impreviste". Quindi, esprimeva parere contrario alla copertura indicata. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota n. 23292 del 25 marzo 2015, pagina 2.

⁹ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota cit. n. 22533 del 24 marzo 2015, pagina 3.

¹⁰ Sul punto si rammenta che Expo 2015 S.p.A. è una società interamente di proprietà pubblica. Il capitale sociale della società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 22 ottobre 2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015) è ripartito tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Altri enti locali o enti pubblici possono aderire alla EXPO 2015, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ad ogni modo, si segnala che il riversamento delle risorse in questione al bilancio dello Stato da parte di EXPO 2015 S.p.A. dovrebbe a rigore accompagnarsi alla formale riduzione della autorizzazione legislativa di spesa corrispondente, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge di contabilità.

Sul comma 3-*bis*, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti gli elementi e i dati indispensabili a comprovare l'effettiva adeguatezza delle risorse stanziare, rispetto alle finalità solo genericamente indicate dalla norma (potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza del mediterraneo centrale).

In merito ai commi 3-*ter*-3-*quinquies*, andrebbe richiesta conferma della sostenibilità della riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della difesa, considerate le numerose riduzioni intervenute.

Si ricorda che il Dipartimento della R.G.S., nelle Note del 24 e 25 marzo scorso¹¹, ha fatto presente i rischi che la novella è suscettibile di determinare, nei termini di richieste emulative da parte dei restanti Corpi di polizia, nonché del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai quali si applica la medesima normativa in materia di assunzioni.

A tale proposito, ha segnalato poi che il dispositivo potrebbe determinare contenzioso in relazione a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in cui si prevede, per le assunzioni dei ruoli iniziali delle carriere delle FF.PP., lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti nell'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

Con riferimento al comma 3-*sexies* andrebbero fornite informazioni circa la disponibilità di "Droni" da parte delle forze dell'ordine e andrebbe chiarito se le finalità di monitoraggio del territorio, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, siano aggiuntive rispetto al fabbisogno per il quale tali aeromobili erano stati acquistati, anche in considerazione della clausola di neutralità indicata dalla norma. In caso affermativo andrebbe fornita dimostrazione della piena

¹¹ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Nota cit. n. 22533 del 24 marzo 2015, pagina 4; Nota n. 23231 del 25 marzo 2015. In particolare, dopo la prima nota del 24 u.s. e dei riscontri ricevuti alle criticità ivi rappresentate, va segnalato che la R.G.S. ha rilevato come sottostimati gli oneri previsti per tale anticipazione (circa 2,6 milioni di euro), confermando che si rende necessaria la predisposizione dell'apposita Relazione tecnico-finanziaria che "deve tener conto anche del maggiore onere relativo al 2016. Infatti, l'incorporamento anticipato delle 150 unità del ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri comporta nel 2016 un maggior onere (fino a maggio) dato dal differenziale tra il trattamento economico spettante al grado di carabiniere rispetto a quello attribuito all'allievo." Ribadendo, peraltro, le perplessità già rilevate nella Nota precedente (del 24 u.s.) anche in merito alle modalità di copertura finanziaria. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Nota cit. n. 23231 del 25 marzo 2015, pagina 1-2; Ministero della difesa, Ufficio Legislativo, M_DGUDC 0012000 25 marzo 2015.

sostenibilità delle nuove finalità, a valere dei soli apparecchi che sono già in dotazione delle Amministrazioni ivi richiamate.

Articolo 5-bis

(Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro)

Il dispositivo prevede che al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. È previsto che nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è la momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, pur non disponendo di RT, si rileva che la norma sembra suscettibile di determinare effetti positivi comportando una possibile riduzione dei fabbisogni di consumo per le forze dell'ordine.

Articolo 6

(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

Il dispositivo, reca modifiche al D.L. n. 144/2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. In particolare, viene integrato l'art. 2, comma 1 (concessione di permessi di soggiorno a fini investigativi), allo scopo di consentire al Questore il rilascio del permesso di soggiorno in favore dello straniero la cui collaborazione riguardi la criminalità transnazionale (comma 1, lett. a)). Vengono, inoltre, introdotti all'art. 4, i commi da 2-bis a 2-quinquies. Le nuove norme prevedono che, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa autorizzazione del Procuratore generale presso la corte di appello di Roma, personale dei Servizi di informazione per la sicurezza possa effettuare colloqui informativi con soggetti tenuti o internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (comma 1, lett. b)). L'integrazione disposta nel corso dell'esame in prima lettura al comma 2-*quater* ha stabilito che la notifica dei colloqui sia effettuata sia al Procuratore generale presso la corte di appello di Roma che al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, oltre che al COPASIR a conclusione delle operazioni.

Il comma 1-*bis* integrante il contenuto dell'art 18-bis dell'ordinamento penitenziario ha natura di coordinamento, prevedendo la possibilità per il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di svolgere, senza autorizzazione, colloqui investigativi con i detenuti anche per i delitti con finalità di terrorismo.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2893 afferma che il dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, riferisce

- sul comma 1, che ivi si amplia il ventaglio dei casi in cui il questore può rilasciare permessi di soggiorno a fini informativi, prevedendo che tali titoli possano essere concessi, anche su richiesta dei direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, anche a favore dello straniero la cui collaborazione riguardi la criminalità transnazionale. Si tratta di una norma di carattere eminentemente ordinamentale, per cui da essa non derivano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica;
- sul comma 2, che ivi prevede la possibilità per i Servizi di informazione per la sicurezza, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, di effettuare colloqui informativi con soggetti detenuti o internati. Anche questa disposizione è di carattere ordinamentale ed è, quindi, insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2893 non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia)

Il dispositivo contiene alcune modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8¹² per coordinarne il contenuto con il ruolo del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. In particolare è modificato il contenuto: dell'art. 11 relativo alla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione in favore del collaboratore su indagini di terrorismo; quello dell'art. 16-*octies*, relativo alla revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione; quello dell'art. 16-*nonies*, relativo all'applicazione di benefici penitenziari in favore di collaboratori nelle indagini su delitti di terrorismo.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma (lettera a)) estende i benefici previsti dalla legislazione vigente per i collaboratori della giustizia anche a coloro che forniscono elementi in tema di indagini antiterrorismo, andrebbe richiesta una RT che contenga gli elementi di certificazione circa la piena sostenibilità dell'ampliamento della platea dei beneficiari per le nuove fattispecie penali, a valere degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

¹² *Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.*

Articolo 6-ter

(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

La norma modifica l'articolo 47, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231¹³ recante norma in materia di analisi delle segnalazioni da parte dell'UIF, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'UIF relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia)

Il dispositivo sostituisce integralmente l'art. 53 del D.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della *Privacy*) che disciplina i trattamenti di dati personali effettuati dalle Forze di polizia e da altri organi di pubblica sicurezza per finalità di polizia. La disposizione introdotta definisce il trattamento dei dati per finalità di polizia come il trattamento svolto per finalità di prevenzione e repressione dei reati, di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ai sensi del codice di procedura penale (comma 1). Viene, altresì, previsto che ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto ministeriale cui fa rinvio il comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, una serie di disposizioni del Codice della *privacy* richiamate dalla norma.

La RT annessa al ddl A.C. 2893 afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, viene riscritto integralmente l'art. 53 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice della *privacy*), che disciplina i trattamenti di dati personali effettuati dalle Forze di polizia e da altri organi di pubblica sicurezza per finalità di polizia.

L'intervento mira a consentire alle Forze di polizia e agli organi di pubblica sicurezza l'esecuzione di trattamenti di dati, previsti non solo da norme di rango primario, ma anche da norme contenute in regolamenti.

In tal modo, si tende a superare un regime eccessivamente rigido e che, peraltro, risulta poco coerente con quanto stabilito dal successivo art. 54 dello stesso Codice della *privacy* il quale già adesso autorizza le Forze di polizia a raccogliere informazioni sulla base di norme regolamentari.

¹³ *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*

La norma che si vuole introdurre è quindi di natura esclusivamente ordinamentale ed è, pertanto, insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)

Il comma 1 prevede che anche i dipendenti dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS), in sede di deposizione in un procedimento penale sulle attività svolte "sotto copertura", debbano indicare le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni stesse.

Il comma 2, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, introduce, per analoghe necessità di tutela funzionale e processuale degli appartenenti ai servizi di sicurezza, alcune modifiche alla citata legge 124 del 2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto).

In particolare, per i profili di interesse, si prevede tra l'altro che fino al gennaio 2018:

- non è consentita l'autorizzazione di condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale (comma 2, lettera a));
- sia possibile riconoscere la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate adibito al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e dei Servizi di informazione per la sicurezza (comma 2, lett. b));
- sia possibile, per gli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, utilizzare le identità di copertura negli atti processuali dei procedimenti penali di cui all'art 19 della legge n. 124/2007 (Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria) dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione (comma 2, lett. c));
- l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Il comma 2-bis affida all'AISE il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.

La RT annessa al ddl A.C. 2893 afferma che le disposizioni introdotte dalla norma in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, sul comma 1, afferma che ivi si estende la possibilità, prevista dall'art. 497 c.p.p., di deporre indicando le generalità di copertura anche al personale dei Servizi di informazione che abbia effettuato le attività *under cover* di cui alla legge n. 124/2007. La disposizione è di natura ordinamentale, per cui essa è insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

Con riferimento al comma 2, ribadisce:

- sulla lettera *a)*, che la norma ivi prevista amplia il ventaglio delle condotte criminali in virtù delle garanzie funzionali riconosciute agli appartenenti ai Servizi di informazione (art. 17 della legge n. 124/2007). Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La disposizione è di natura ordinamentale, per cui da essa non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

- sulla lettera *b)*, che la norma ivi indicata consente l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, adibito al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI. La disposizione non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il predetto personale delle Forze armate continuerà ad essere impiegato nei compiti in discorso nei limiti delle disponibilità finanziarie a ciò destinate;

- sulla lettera *c)*, che la norma ivi indicata introduce la possibilità per gli appartenenti ai Servizi di informazione di utilizzare le identità di copertura negli atti processuali dei procedimenti penali di cui all'art. 19 della legge n. 124/2007. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività ivi disciplinate verranno comunque espletate nei limiti degli stanziamenti disponibili per le attività degli organismi di informazione per la sicurezza;

- sulla lettera *d)*, che la norma ivi prevista consente all'autorità giudiziaria di mantenere segreta nel processo la reale identità del personale del DIS e dei Servizi di informazione per la sicurezza di mantenere, quando ciò sia necessario nell'interesse per la sicurezza della Repubblica o per tutelare l'incolumità del predetto personale. La disposizione è di natura ordinamentale, per cui da essa non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, circa la prevista possibilità del riconoscimento della qualifica di "agente di pubblica sicurezza ai dipendenti dei Servizi (comma 2, lettera *b)*), specificamente a coloro che non ne abbiano già il titolo ai sensi della normativa vigente (*ex* appartenenti alle forze di polizia¹⁴) pur

¹⁴ La qualifica di Agenti di pubblica sicurezza è definita ai sensi dagli articoli 17, 18 e 43 del Testo unico legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (R.D. 31 agosto 1907 n. 690). Il citato testo unico è

prendendo atto che la facoltà sarà esercitata nei limiti delle risorse disponibili, andrebbero comunque chiariti gli effetti economici derivanti dall'eventuale riconoscimento della predetta qualifica, atteso che l'articolo 43 della legge n. 121/1981 prevede espressamente il riconoscimento di una specifica indennità "pensionabile"¹⁵ ai soggetti cui venga attribuita tale qualifica.

Nulla da osservare sulle modifiche approvate al testo originario.

Sul comma 2-*bis*, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla possibilità che l'Agenzia ivi citata risulti nella effettiva possibilità di svolgere i nuovi compiti assegnati dalla norma, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Capo II COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE

Articoli 9 e 10

(Modifiche al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale e Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione")

In merito all'articolo 9, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, il comma 1 modifica l'art. 54-*ter* c.p.p. concernente i contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata, sostituendo la denominazione del procuratore nazionale antimafia con

stato poi aggiornato dal decreto-legge 6 maggio 2002 n. 83, convertito in legge 2 luglio 2002 n. 133. In particolare secondo l'art. 17 R.D. n. 690/1907 sono agenti di pubblica sicurezza le guardie di città ed i reali carabinieri (oggi agenti, sovrintendenti ed ispettori fino al ruolo di sostituto commissario della Polizia di Stato ed i militari, brigadieri e marescialli fino al ruolo di luogotenente dei Carabinieri). L'art. 18 R.D. n. 690/1907 afferma che sono pure agenti di p.s. gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo della (Regia) Guardia di Finanza; gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo della (Regia) Guardia Forestale (oggi Corpo Forestale dello Stato); i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia (oggi Polizia penitenziaria). Sono pure agenti di pubblica sicurezza le Guardie Boschive, Campestri, Daziarie ed altre dei Comuni nominate in forza di regolamenti, riconosciute dalle forme di legge e nominate dal Prefetto, come stabilito dal R.D.L. 10 giugno 1914 n. 563 che disciplinava l'art. 44 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, anche queste guardie sono munite della qualifica secondo la legge 2 luglio 2002 n. 133. Sono inoltre agenti anche i membri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infine, ai sensi della legge 6 novembre 2003 n. 300, la qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere conferita, in modo eccezionale e temporaneo, ai conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo. Inoltre, per quanto riguarda i requisiti e le modalità di attribuzione della qualifica, fonte è anche il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 ("Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza").

¹⁵ Va segnalato al riguardo che il Consiglio di Stato avrebbe chiarito che l'indennità mensile pensionabile non compete ai pubblici dipendenti, statali e non, i quali pur rivestendo la qualifica di Agenti di P.S. non appartengono al personale che espleta funzioni di polizia in senso stretto, conformandosi alla pronuncia della Corte costituzionale espressa in tal senso. Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 10 febbraio 1997, n. 14; Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza 4 marzo 1999, n. 245.

quella del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Pertanto, quando il contrasto negativo o positivo tra pubblici ministeri riguarda taluno dei reati da maggior allarme sociale indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.

Il comma 2 modifica l'art. 54-*quater*, comma 3, c.p.p., concernente la richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero. La modifica estende l'applicazione del procedimento previsto dall'art. 54-*ter* anche alle ipotesi in cui la richiesta riguardi reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Il comma 3 modifica l'art. 117, comma 2-*bis*, c.p.p., concernente l'accesso del procuratore nazionale antimafia al registro delle notizie di reato ai registri concernenti i procedimenti di prevenzione e alle banche dati istituite presso le direzioni distrettuali antimafia. Anche in questo caso è integrata la denominazione del procuratore nazionale con il riferimento alla funzione di antiterrorismo. Inoltre è precisato che l'accesso riguarda le banche dati istituite presso le procure distrettuali antimafia (anziché presso le direzioni distrettuali) nell'ambito della banca dati della DNA.

Il comma 4 modifica l'art. 371-*bis* c.p.p., concernente l'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, estendendone la competenza ai delitti di stampo terroristico. Per effetto di una modifica approvata nel corso dell'esame in prima lettura è stabilito che in relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, le procure antimafia e antiterrorismo si avvalgono dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

I commi 4-*bis* e 4-*ter* inseriscono il riferimento ai delitti con finalità di terrorismo e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in relazione agli obblighi di trasmissione a quest'ultimo di copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero.

Sull'articolo 10, il comma 1 provvede alla sostituzione integrale dell'art. 103 del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011). In base alle modifiche apportate la Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alla medesima sono preposti, oltre ai sostituti, non più uno bensì tre magistrati: uno con funzioni di procuratore nazionale e due con funzioni di procuratore aggiunto; il testo non precisa se alla comune preposizione di tre magistrati con diverse qualifiche alla Direzione nazionale corrispondano distinti e specifici poteri;

- per i sostituti è espressamente richiesto che siano nominati tra magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; per il procuratore nazionale rimane il requisito del conseguimento almeno della quinta verifica di professionalità, previsto dall'articolo 12, comma 7, del D.Lgs. 160/2006; per i due procuratori aggiunti, l'art. 20 del decreto-legge (v. *ultra*) introduce il conseguimento di almeno la quarta valutazione di professionalità;
- il requisito dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e quello fondato sulle attitudini specifiche, le capacità organizzative e le esperienze nella trattazione dei procedimenti relativi alla criminalità organizzata è esteso ai procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica e riguarda tutti i magistrati della Direzione nazionale (e non solo, come in precedenza, il procuratore nazionale);
- i magistrati sono scelti tra coloro "che abbiano specifiche attitudini" e non più "sulla base di specifiche attitudini";
- la durata quadriennale, con possibilità di un solo rinnovo, dell'incarico di Procuratore nazionale è estesa anche ai procuratori aggiunti;
- è soppressa la disposizione in base a cui, prima della nomina disposta dal CSM, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti (per la corrispondente disciplina transitoria l'art. 20, del decreto-legge, v. *ultra*, stabilisce che l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, dal procuratore nazionale antimafia).

Il comma 2 modifica per coordinamento l'art. 104 del codice antimafia: il procuratore generale presso la Corte di Cassazione esercita la sorveglianza sul Procuratore nazionale antimafia "e antiterrorismo" e sulla relativa Direzione generale.

Il comma 3 modifica l'articolo 105, comma 1, del codice antimafia, relativo all'applicazione dei magistrati del pubblico ministero in casi particolari¹⁶. Le modifiche riguardano:

- i procedimenti penali di riferimento, che comprendono – anche in questo caso – anche quelli relativi ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo;
- la denominazione della Direzione nazionale "antimafia e antiterrorismo" e del procuratore nazionale antimafia "e antiterrorismo";
- l'ampliamento delle categorie dei magistrati che possono essere applicati temporaneamente (periodo massimo di due anni) alle procure distrettuali, anche senza il loro consenso; l'applicazione temporanea può infatti riguardare anche i magistrati addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale.

Il comma 4 modifica l'articolo 106 del codice antimafia, relativo all'applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione. Anche in questo caso, i riferimenti al procuratore nazionale e alla Direzione nazionale sono integrati con il richiamo alla funzione di antiterrorismo.

Il comma 4-*bis*, aggiunto in prima lettura, contiene mere rettifiche all'articolo 727, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, laddove le parole: «comma 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-*bis* e 3-*quater*» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».

La RT annessa al ddl A.C. 2893 afferma che le norme, di cui agli articoli 9 e 10 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, con riguardo all'articolo 9, circa l'attribuzione delle competenze in materia di antiterrorismo, anche internazionale, al Procuratore nazionale antimafia, la RT precisa che le modifiche riguardano gli articoli 54-*ter*, 54-*quater*, 117 e 371-*bis* e sono intese a estendere al settore dei procedimenti per i delitti di terrorismo anche internazionale i compiti e le funzioni di coordinamento che il procuratore nazionale oggi svolge in materia di contrasto della criminalità mafiosa. Sono pertanto oggetto di modifica le disposizioni del codice di rito in materia di coordinamento delle indagini, di risoluzioni dei contrasti tra uffici del pubblico ministero, di accesso del procuratore nazionale antimafia e, ora, anche antiterrorismo, al registro delle notizie di reato, ovviamente per la parte in cui ciò rilevi nell'esercizio dei poteri di coordinamento delle indagini in materia di terrorismo, anche internazionale, presso le varie

¹⁶ In base all'articolo 105, comma 1, vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

procure della Repubblica e alle banche dati che, nella stessa materia, siano istituite a livello distrettuale.

Afferma, quindi, che ai nuovi compiti si farà fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito poi all'articolo 10, circa le modifiche ivi apportate al Codice antimafia in materia di funzioni ed organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la RT afferma che le modifiche riguardano gli articoli 103, 104, 105 e 106 e attengono alle modalità di selezione e di nomina dei procuratori aggiunti presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al mantenimento delle funzioni di sorveglianza da parte del procuratore generale presso la Corte di cassazione, all'applicazione dei magistrati delle procure distrettuali. Si tratta di norme di carattere eminentemente ordinamentale, per cui da esse non derivano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo annessa al ddl iniziale A.C. 2893 non considera le norme.

Al riguardo, si rileva che l'articolo 9 amplia la competenza della Direzione nazionale antimafia ad un'altra materia, il terrorismo, che richiede una distinta specializzazione. Andrebbe adeguatamente dimostrato che a tale nuova competenza la Direzione potrà fare fronte con le stesse risorse disponibili a legislazione vigente, indicando in particolare la quota delle risorse già esistenti utilizzabili per le nuove finalità.

Ad ogni modo, in particolare circa l'integrazione disposta al comma 3 dell'articolo 9, inerente l'accesso consentito al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ad una serie di registri e banche dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni, andrebbero acquisiti elementi informativi circa la possibilità che tale accesso possa essere realizzato utilizzando le risorse esistenti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Capo III

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 11 (Europa)

L'articolo reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

Il comma 1 autorizza dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 1 dell'art. 1 del D.L. 109/2014 e specificatamente:

- la *Multinational Specialized Unit (MSU)*,
- la *European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO)*,
- il *Security Force Training Plan* in Kosovo,
- la *Joint Enterprise* Balcani.

Il comma 2 autorizza dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di 206.133 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*), di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.L. 109/2014.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei paesi dell'area balcanica, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.L. 109/2014.

Il comma 4 autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 46.210 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*), di cui al comma 4 dell'art. 1 del D.L. 109/2014.

Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 la spesa di 65.505 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro, di cui al comma 5 dell'art. 1 del D.L. 109/2014.

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, di cui al comma 6 dell'art. 1 del D.L. 109/2014.

Il comma 7 autorizza sino al 31 agosto 2015 la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing*.

La RT annessa al ddl iniziale 2398 riporta i quadri riepilogativi degli oneri ed i dettagliati prospetti dei fattori da considerare nel computo della spesa delle missioni (spese di personale; spese di funzionamento, oneri *una tantum*) distintamente per ciascuno dei commi 1-7.

Le previsioni finanziarie sono tutte da intendersi quali tetti massimi di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti evidenzia i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanzia pubblica:

Maggiori spese correnti

	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
art. 11, co. 1	Sp.corr.	59.170.314	0	0	59.170.314	0	0	59.170.314	0	0
art. 11, co. 2	Sp.corr.	206.133	0	0	206.133	0	0	206.133	0	0
art. 11, co. 3	Sp.corr.	4.316.740	0	0	4.316.740	0	0	4.316.740	0	0
art. 11, co. 4	Sp.corr.	955.330	0	0	955.330	0	0	955.330	0	0
art. 11, co. 4	Sp.corr.	46.210	0	0	46.210	0	0	46.210	0	0
art. 11, co. 5	Sp.corr.	65.505	0	0	65.505	0	0	65.505	0	0
art. 11, co. 6	Sp.corr.	19.105.564	0	0	19.105.564	0	0	19.105.564	0	0
art. 11, co. 7	Sp.corr.	6.993.960	0	0	6.993.960	0	0	6.993.960	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, riprendendo osservazioni già formulate in passato¹⁷, posto che i dispositivi in esame sono tutti

¹⁷ Nota di lettura n. 62, pagine 2-3.

chiaramente formulati come tetti massimi di spesa e che la RT fornisce il dettaglio dei criteri e parametri adottati nella quantificazione nonché i prospetti di computo, su base mensile (30 gg. rapportati poi all'intero periodo oggetto della proroga (273 gg.), sembrerebbe non di meno necessaria la richiesta di un supplemento di chiarificazione, in particolare, circa le spese rubricate, per tutte le missioni, come "funzionamento" e per quelle, in alcune di esse, indicate come *una tantum* dalla stessa RT.

In termini analoghi, anche in considerazione della rilevanza del relativo importo – che viene per talune missioni indicato dalla RT (per il comma 1 – a titolo esemplificativo – ammonta ad oltre il 18 per cento della spesa complessiva prevista per la proroga della relativa missione), andrebbero richiesti elementi di dettaglio anche in merito ai parametri e criteri considerati in relazione alle singole voci di spesa sommariamente indicate dalle RT e rubricate sinteticamente in conto oneri previsti *una tantum* per l'espletamento delle missioni.

Quindi, con riferimento alla valutazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, posto che la RT evidenzia, in relazione alle voci di spesa relative al personale impiegato in ciascuna missione, i relativi effetti "indotti" per l'erario, andrebbe perciò richiesta la distinta esposizione dei relativi valori nel prospetto riassuntivo. Si ricorda infatti che l'art. 17, comma 7, della legge di contabilità prescrive per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, l'illustrazione tra l'altro degli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione.

Articolo 12 **(Asia)**

Il comma 1 autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan denominata *Resolute Support Mission*, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189/2014 e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.L. 109/2014.

Il comma 2 autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 14.384.195 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa e per esigenze connesse con le missioni in Asia e in Medio Oriente (cfr. comma 2, art. 2, del D.L. 109/2014).

Il comma 3 autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 519.084 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Asia e in Medio Oriente, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014.

Il comma 4 dispone l'autorizzazione della spesa di euro 119.477.897, nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL *Maritime Task Force* – e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate di cui al comma 4 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014.

Il comma 5 autorizza dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione TIPH2

(*Temporary International Presence in Hebron*) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014.

Il comma 6 autorizza dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di 90.655 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*) di cui al comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014.

Il comma 7 autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 142.170 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina, di cui al comma 7 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014.

Il comma 8 autorizza la spesa di euro 92.594 per la prosecuzione dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 della partecipazione italiana militare alla missione EUMM Georgia, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014.

Il comma 9 autorizza, per il periodo 1° gennaio 2015 – 30 settembre 2015 la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*.

La RT annessa al ddl iniziale 2398 fornisce i quadri riepilogativi ed i dettagliati prospetti dei fattori da considerare nel computo degli oneri di spesa delle missioni (spese di personale; spese di funzionamento, oneri *una tantum*, distintamente per ciascuno dei commi 1-9, le cui previsioni finanziarie sono tutte da intendersi quali tetti massimi di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti evidenzia i seguenti valori di impatto sui saldi di finanzia pubblica:

	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
art. 12, co. 1	Sp. corr.	126.406.473	0	0	126.406.473	0	0	126.406.473	0	0
art. 12, co. 2	Sp. corr.	14.384.195	0	0	14.384.195	0	0	14.384.195	0	0
art. 12, co. 3	Sp. corr.	519.084	0	0	519.084	0	0	519.084	0	0
art. 12, co. 4	Sp. corr.	119.477.897	0	0	119.477.897	0	0	119.477.897	0	0
art. 12, co. 5	Sp. corr.	1.868.802	0	0	1.868.802	0	0	1.868.802	0	0
art. 12, co. 6	Sp. corr.	90.655	0	0	90.655	0	0	90.655	0	0
art. 12, co. 7	Sp. corr.	142.170	0	0	142.170	0	0	142.170	0	0
art. 12, co. 8	Sp. corr.	92.594	0	0	92.594	0	0	92.594	0	0
art. 12, co. 9	Sp. corr.	132.782.371	0	0	132.782.371	0	0	132.782.371	0	0
art. 12, co. 9	Sp. corr.	2.219.355	0	0	2.219.355	0	0	2.219.355	0	0

Al riguardo, dal momento che la RT fornisce il dettaglio dei prospetti di computo riferiti agli oneri delle missioni in esame, su base giornaliera/mensile, rapportati poi all'intero periodo (9 mesi) oggetto della proroga, si rende comunque opportuna la richiesta di un supplemento di chiarificazioni, in particolare, circa le spese rubricate, di volta in volta, come "funzionamento" e come *una tantum* dalla stessa RT, per cui si rinvia alle considerazioni metodologiche già formulate in proposito sulle autorizzazione di cui all'articolo 11.

Articolo 13 **(Africa)**

Il comma 1 autorizza la spesa di 92.998 euro volta a consentire dal 1° gennaio 2015 al 14 febbraio 2015 la proroga della partecipazione di personale militare alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle Forze armate in Libia, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014.

Il comma 2 è stato soppresso.

Il comma 3 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa 29.474.175 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare Atalanta dell'Unione europea al largo delle coste della Somalia, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014. L'integrazione approvata in prima lettura ha stabilito che conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.

Il comma 4 autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 21.235.771 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor ed alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gubutiane, già autorizzate dal comma 5 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014.

Il comma 5 autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui comma 6 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014.

Il comma 6, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui al comma 7 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014.

Il comma 7, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015, la spesa di euro 147.945 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, previsto dal Memorandum d'intesa siglato tra il Governo della Repubblica del Mozambico e RENAMO (Partito della resistenza nazionale mozambicana) il 24 agosto u.s.

La RT annessa al ddl iniziale 2398, fornisce i quadri riepilogativi ed i dettagliati prospetti dei fattori da considerare nel computo degli oneri di spesa delle missioni (spese di personale; spese di funzionamento, oneri *una tantum*) distintamente per ciascuno dei commi 1-6, le cui previsioni finanziarie sono tutte da intendersi quali tetti massimi di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti annesso al ddl iniziale A.C. 2893, aggiornato alle modifiche approvate, dovrebbe evidenziare i seguenti valori d'impatto sui saldi di finanzia pubblica:

	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
art. 13, co. 1	Sp. corr.	92.998	0	0	92.998	0	0	92.998	0	0
art. 13, co. 2	Sp. corr.	29.474.771	0	0	29.474.771	0	0	29.474.771	0	0
art. 13, co. 3	Sp. corr.	21.235.771	0	0	21.235.771	0	0	21.235.771	0	0
art. 13, co. 4	Sp. corr.	2.055.462	0	0	2.055.462	0	0	2.055.462	0	0
art. 13, co. 5	Sp. corr.	1.401.305	0	0	1.401.305	0	0	1.401.305	0	0
art. 13, co. 6	Sp. corr.	147.945	0	0	147.945	0	0	147.945	0	0

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni metodologiche formulate sulla autorizzazioni di cui all'articolo 11 e sulla necessità di fornire un esauriente rappresentazione dei fattori di spesa considerati nella quantificazione degli effetti finanziari, circa le spese rubricate come "funzionamento" e, soprattutto, come *una tantum* dalla stessa RT.

Ad ogni modo, posto che nel corso dell'esame in prima lettura si è provveduto alla soppressione del comma 2 del D.L. originario (Missione Gdf), oltre alla modifica/rimodulazione con effetti finanziari per le missioni di cui ai commi 1, 2, 6 e 7 del testo originario, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti le riduzioni e le soppressioni di spesa previste dalla norme citate.

Con particolare riferimento al comma 6, si segnala che alla riduzione da nove a tre mesi della durata della missione non è corrisposta una riduzione dello stanziamento rimasto invariato a 1,4 milioni di euro (sarebbe dovuta corrispondere una riduzione a un terzo degli oneri di personale e di funzionamento, esclusi gli oneri *una tantum*).

Articolo 14

(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni)

Il comma 1 autorizza, per l'intero anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipula dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

Il comma 2 autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 8.600.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Il comma 3 al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizza per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

Il comma 4 autorizza, per l'anno 2015, le seguenti spese:

- euro 91.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di quattro veicoli blindati leggeri VBL Puma e 11 kit per la manutenzione;
- euro 220.000 per la cessione a titolo gratuito di materiale d'armamento alla Repubblica di Iraq;
- euro 795.000 per la cessione a titolo gratuito di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.

Il comma 5 autorizza, per l'anno 2015, la cessione a titolo gratuito di quattro veicoli VM 90 PROTETTO e tre VM 90 TORPEDO, nonché di vestiario ed equipaggiamento alle Forze Armate della Repubblica Federale di Somalia.

Il comma 6 autorizza per l'anno 2015 a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica la cessione di:

- materiale ferroviario dichiarato fuori servizio al Governo dello Stato d'Eritrea;
- n. 25 giubbetti antiproiettile alla Repubblica tunisina;
- n. 24 Blindo Centauro al Regno Hascemita di Giordania.

Come precisato nella relazione illustrativa si tratta di mezzi e materiali già autorizzati da precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

Il comma 6-*bis*, inserito in prima lettura, autorizza, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La RT annessa al ddl iniziale 2398 fornisce i quadri riepilogativi ed i prospetti di computo degli oneri, dettagliati per ciascuno dei commi 1-4 in esame, le cui previsioni finanziarie sono tutte da intendersi quali tetti massimi di spesa.

Sui commi 5 e 6 la RT fornisce analitica descrizione delle dotazioni strumentali e dei veicoli da cedere a titolo gratuito e sommarie indicazioni circa il relativo stato di utilizzo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti annesso al ddl iniziale A.C. 2893 evidenzia i seguenti valori di impatto sui saldi di finanzia pubblica:

	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
art. 14, co. 1	Sp.corr.	73.457.600	0	0	73.457.600	0	0	73.457.600	0	0
art. 14, co. 2	Sp.corr.	8.600.000	0	0	8.600.000	0	0	8.600.000	0	0
art. 14, co. 3	Sp.corr.	2.060.000	0	0	2.060.000	0	0	2.060.000	0	0
art. 14, co. 4	Sp.corr.	91.000	0	0	91.000	0	0	91.000	0	0
art. 14, co. 4	Sp.corr.	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0
art. 14, co. 4	Sp.corr.	795.000	0	0	795.000	0	0	795.000	0	0
art. 14, co. 6- <i>bis</i>	Sp.corr.	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe innanzitutto esplicitata nell'ambito della spesa rubricata dalla RT come *una tantum*, la quota della spesa destinata alla stipula di contratti di assicurazione, distintamente da quella invece destinata alle attrezzature ed opere volte ad assicurare la protezione dei contingenti ed a quella connessa ad appalti di *intelligence* (commi 1 e 2).

A tale proposito, posto inoltre che agli interventi in questione è attribuito un connotato di spesa corrente, andrebbe anche confermato che per gli interventi relativi alla dotazione mobile – infrastrutturale possa parlarsi in ogni caso di

dotazioni/attrezzature che esauriscono il loro ciclo di utilità nell'ambito della sola proroga in esame, non potendo essere riutilizzate anche oltre tale periodo.

In tal senso, va sottolineato che la qualificazione della spesa in argomento quale *una tantum*, relativamente alle attrezzature ed opere di protezione dei contingenti impegnati nelle missioni internazionali dovrebbe infatti essere correttamente indicata in corrispondenza ad una spesa in conto capitale, allorché i relativi sistemi tecnologici possano essere recuperati al termine delle relative missioni.

Sul comma 4, per i profili di copertura, trattandosi di autorizzazioni di spesa formulate come tetto massimo, nulla da osservare. Ciò nondimeno, andrebbero comunque richiesti chiarimenti in merito ai possibili riflessi che la cessione dei materiali di armamento ed equipaggiamento ivi indicati in dettaglio alle lettere *a)-c)* potrebbe determinare sui fabbisogni delle FF.AA. nella determinazione degli standard necessari ad assicurare i livelli minimi funzionamento, traducendosi, giocoforza, nell'esigenza di dover prevedere poi in bilancio lo stanziamento di risorse aggiuntive a quelle già previste dalla legislazione vigente, necessarie alla relativa copertura.

Analoghe chiarificazioni andrebbero poi richieste sui commi 5 e 6.

In merito ai profili di quantificazione del comma *6-bis*, ivi trattandosi di un tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, sembrerebbe utile l'acquisizione dei dati e degli elementi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni previsti¹⁸.

Articolo 15 **(Disposizioni in materia di personale)**

L'articolo reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica.

Al comma 1 si stabilisce che al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni che prevedono, tra l'altro: l'attribuzione di una indennità di missione in misura diversificata a seconda delle missioni stesse; la disciplina della valutazione dei periodi di comando; la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento; la possibilità di prorogare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno; l'estensione ai volontari in "rafferma biennale" dell'indennità di impiego operativo prevista dall'articolo; la disciplina applicabile al personale in stato di prigionia o disperso (articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108)

Inoltre, il medesimo comma dispone l'applicazione al personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di appartenenza. In particolare si prevede che il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può

¹⁸ In proposito, va segnalato che il Dipartimento della R.G.S. ha evidenziato altresì perplessità in merito alla copertura finanziaria dell'emendamento posta a carico del fondo missioni internazionali in quanto le risorse iscritte sul fondo sono finalizzate alla prosecuzione delle missioni internazionali a tutto l'esercizio 2015 ed inoltre la tipologia di spesa, inerente i corsi di lingua straniera, viene finanziata ordinariamente nell'ambito del fabbisogno delle spese correnti dell'amministrazione. Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota cit. n. 22533 del 24 marzo 2015, pagina 8.

partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato in missioni internazionali, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo. Al medesimo personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso, ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria. (articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152).

Il comma 2 prevede che l'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

Il comma 3 afferma che per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle missioni indicate alle lettere a)–e)¹⁹.

Il comma 4 stabilisce che al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 5, comma 3-bis, 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno), e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente (articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007).

Il comma 5 dispone l'applicazione al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto, del codice penale militare di pace e delle norme in tema di competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari. Quest'ultima viene, in particolare, concentrata nel tribunale militare di Roma.

Il comma 6 estende l'applicazione del comma 5 anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO), nonché nelle missioni *Interim Air Policing* della NATO.

Il comma 6-bis, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede la soppressione delle disposizioni normative che consentono al Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria di stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la

¹⁹ Le Missioni sono: a) missioni *Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL*, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'*Headquarter di Northwood*: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia; d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo; e) EUBAM *Libya*, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia; f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'*Headquarter* di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria

In particolare, all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati; i commi 4,5, 5-bis e 6-ter sono modificati nel senso descritto.

Il comma 6-ter reca disposizioni di coordinamento derivanti dalle abrogazioni disposte dal comma precedente per cui elimina il riferimento ad una delle disposizioni abrogate dall'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare.

Il comma 6-quater prevede che le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1° giugno 2015.

Il comma 6-quinquies afferma che ogni qualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (*Eurogendfor*).

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2398 non si sofferma sulle norme.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme ivi considerate, anche quelle inserite nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Articolo 16 ***(Disposizioni in materia contabile)***

Il comma 1 stabilisce che alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Tali norme prevedono che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, possano essere attivate le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture per specifiche esigenze, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziato per le missioni internazionali (comma 1). Si prevede, altresì, che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga all'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, che prevede che, a decorrere dal 2008, la spesa per prestazioni di lavoro straordinario venga contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007 (comma 2);

Il comma 2 prevede che per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.

La RT annessa al ddl iniziale non si sofferma sulle norme.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti

Al riguardo, il dispositivo al comma 1 si limita a ribadire lo speciale regime normativo contabile delle spese correlate al riconoscimento dello straordinario destinato al personale impiegato nelle missioni internazionali.

Sul comma 2, premesso che l'anticipazione ivi prevista determina a rigore un maggiore fabbisogno di cassa del settore statale per il 2015, rispetto a quello scontato dalla legislazione vigente, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alla piena compatibilità dei relativi effetti, in termini di possibili maggiori oneri per le emissioni destinate a compensarne gli effetti, rispetto alla spesa per interessi già prevista a l.v. per le emissioni già programmate, i cui effetti in conto interessi sono già scontati nei saldi tendenziali di spesa per il 2015.

Capo IV
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI
PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE
INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI
STABILIZZAZIONE

Articolo 17
(Iniziativa di cooperazione allo sviluppo)

Il comma 1 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.

Il comma 1-*bis* prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.

Il comma 2 prevede che gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

La RT annessa al ddl iniziale 2398 fornisce i dati riepilogativi ed una dettagliata descrizione degli interventi ai fini della definizione ed degli oneri da sostenere, dettagliati per i commi 1 e 3 in esame, le cui previsioni finanziarie sono tutte da intendersi quali tetti massimi di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti evidenzia simmetrici valori di impatto sui saldi di finanzia pubblica per i commi 1 e 3 come segue:

	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
art. 17, co. 1	Sp.corr.	68.000.000	0	0	68.000.000	0	0	68.000.000	0	0
art. 17, co. 3	Sp.corr.	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0

Al riguardo, premesso che l'autorizzazione in esame è formulata sotto forma di limite massimo di spesa, e che la gamma degli interventi appare, in linea di principio, chiaramente contenibile nell'ambito dei soli stanziamenti predisposti.

Articolo 18

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

Il comma 1 stabilisce nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, è autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia.

Il comma 2 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.

Il comma 3 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.

Il comma 4, come modificato nel corso della prima lettura, autorizza, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo, con un dotazione di 500.000 euro, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'integrazione, approvata in prima lettura, stabilisce poi che ciò potrà avvenire anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non

monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività.

Il comma 5 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché allo *European Institute of Peace*.

Il comma 6 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

Il comma 7 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

Il comma 8 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

Il comma 9, come modificato in prima lettura, autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.438.207 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

La RT annessa al ddl iniziale 2398 fornisce i quadri riepilogativi degli oneri previsti per ciascuno dei commi 1-9 dell'articolo in esame, fornendo una dettagliata rappresentazione delle modalità di effettuazione e delle finalità degli interventi programmati, nonché degli stanziamenti indispensabili a tal fine.

Il prospetto riepilogativo degli effetti evidenzia i seguenti valori di impatto sui saldi di finanzia pubblica:

	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
art. 18, co1	Sp. corr.	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0
art. 18, co2	Sp. corr.	1.490.676	0	0	1.490.676	0	0	1.490.676	0	0
art. 18, co3	Sp. corr.	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
art. 18, co4	Sp. corr.	2.300.000	0	0	2.300.000	0	0	2.300.000	0	0
art. 18, co5	Sp. corr.	10.781.848	0	0	10.781.848	0	0	10.781.848	0	0
art. 18, co6	Sp. corr.	9.187.296	0	0	9.187.296	0	0	9.187.296	0	0
art. 18, co7	Sp. corr.	23.000.000	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0	0
art. 18, co8	Sp. corr.	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0
art. 18, co9	Sp. corr.	1.438.207	0	0	1.438.207	0	0	1.438.207	0	0

Al riguardo, soffermandosi anzitutto per i profili di copertura sul comma 4 integrato nel corso dell'esame in prima lettura, premesso che l'autorizzazione di spesa ivi indicate è chiaramente formulata come limite massimo di spesa, e la

gamma degli oneri è chiaramente contenibile nell'ambito degli stanziamenti predisposti, andrebbe solo confermato che la specificazione inserita in prima lettura circa la dotazione di 0,5 milioni di euro per il fondo per la promozione della candidatura al Consiglio di sicurezza non determini un'inadeguatezza della rimanente parte delle risorse (1,8 milioni) per la copertura delle altre finalità previste.

Quanto ai restanti commi, venendo ai profili di quantificazione, pur considerando che la RT annessa al ddl iniziale fornisce in linea di massima le specifiche di spesa relative ai fabbisogni individuati per ciascun intervento, va segnalato però che sia l'intervento di sostegno in Libia che quello previsto in Siria (rispettivamente, interventi A e B del comma 2) necessiterebbero dell'acquisizione dei parametri e grandezze considerati ai fini della determinazione degli oneri previsti in materia di "amministrazione" e assistenza in loco. A tale proposito, analoghi elementi andrebbero richiesti anche in riferimento agli interventi previsti ai commi 3-8.

Sul comma 9, invece, posto che l'onere relativo ai trattamenti economici da riconoscersi al personale del MAE risulta inequivocabilmente correlato alla attuazione degli interventi in aree di crisi, anche al fine di apprezzare la congruità dello stanziamento predisposto, andrebbe fornito un quadro di elementi idonei a far luce sugli oneri previsti, a partire dai dati concernenti la platea dei soggetti che saranno interessati da tali incarichi, distintamente per qualifiche di riferimento, agli emolumenti che per essi saranno previsti sulla base della normativa vigente. Si rileva inoltre che lo stanziamento è stato aumentato nel corso dell'esame in prima lettura, per cui sarebbe opportuno di acquisire i dati e gli elementi quantificazione sottostanti l'incremento dell'autorizzazione di spesa previsto.

Articolo 19

(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma 1 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

Il comma 2 stabilisce che nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

Il comma 2-*bis* inserito in prima lettura prevede che nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, nonché di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni.

Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.

La RT annessa al ddl iniziale 2398 fornisce un quadro dettagliato degli effetti di spesa riconducibili al comma 1, fornendo l'indicazione del relativo onere per i 9 mesi del prosieguo della missione.

In particolare, riferisce che il comma 1 richiama l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141.

Esso deroga alle seguenti disposizioni

- D.L. 112/2008 – articolo 60, comma 15 (limite per gli impegni da assumere mensilmente)
- D.L. 78/2010 — articolo 6, comma 14 (Limite spesa autovetture)
- D.L. 95/2012 — articolo 5, comma 2 (limite spesa autovetture)
- Legge 228/2012 – articolo 1, comma 143 (limite spesa autovetture)
- D.L. 101/2013 – articolo 1 (limite spesa autovetture)
- D.L. 66/2014- articolo 15 (limite spesa autovetture)

All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni sopra citate, pari a euro 77.920 si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17, comma 1 del presente decreto.

Sul comma 2 afferma che esso deroga anche alle seguenti disposizioni in tema di contratti a tempo determinato:

- D.L. 78/2010 – articolo 9, comma 28 (utilizzo contratti a tempo determinato per eccezionali e temporanee esigenze)
- D.L. 112/2008 – articolo 61, commi 2 e 3 (percentuali per conferimento incarichi e decorrenza applicabilità)
- Legge 266/2005 – articolo 1, comma 56 (prelievo percentuale compenso incarichi per consulenze)
- D.Lgs. 165/2001 – articolo 7, comma 6 e 6-bis (conferimento incarichi) e articolo 36, comma 2 (ricorso a lavoro flessibile per eccezionali e temporanee esigenze)
- D.L. 101/2013 – articolo 1 (conferimento incarichi)
- D.L. 66/2014 – articolo 14 (limite spesa per conferimento incarichi)

Agli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni citate in materia di contratti a tempo determinato, pari a euro 420.360,00 si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17, comma 1 del presente decreto.

Indica poi gli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica in relazione alla disapplicazione delle disposizioni citate per conferimento incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, pari a euro 862.000, cui si provvede a

valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1 del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti d'impatto che sono invece da ritenersi contemplati in quelli previsti in relazione all'articolo 17, comma 1.

Il comma 2-*bis* è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale A.C. 2893 non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che a tutte le richiamate disposizioni risultavano ascritti "effetti" di contenimento della spesa da parte delle relative RT di accompagnamento ai provvedimenti che le contenevano – essendo, pertanto, i suddetti risparmi da ritenersi già scontati e acquisiti nella formazione dei tendenziali di spesa elaborati secondo il criterio della legislazione vigente – andrebbero perciò richiesti tutti gli elementi di quantificazione che siano idonei a comprovare la quantificazione dei maggiori oneri- indicati sommariamente dalla RT – in conseguenza alla disapplicazione delle norme citate ivi richiamate per le missioni, contemplate dal provvedimento in esame.

Inoltre, sul comma 2-*bis*, e sulla neutralità degli effetti finanziari conseguenti per l'amministrazione del MAE va rammentato, giusta disciplina di cui all'articolo 57 e segg. del D.P.R. n. 3/1957, che l'istituto del fuori ruolo determina *ipso facto* il congelamento e la vacanza di n. 1 posizione organica, ma solo nel livello iniziale della carriera di riferimento, lasciando, peraltro, "vacante" una posizione equivalente in organico nel livello corrispondente al personale collocato fuori ruolo, che risulta poi disponibile per gli avanzamenti nel relativo ruolo. La prevista neutralizzazione mediante il congelamento di un posto nella carriera iniziale varrebbe solo nella misura in cui tale posto risulti essere effettivamente "occupabile" in base alla vigente disciplina di limitazione al reclutamento per la carriera di riferimento. Pertanto, andrebbero valutati i rischi che la possibilità di attivazione dell'istituto possa determinare stabilmente un incremento dell'organico.

Articolo 19-bis **(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori)**

Il comma 1 stabilisce che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio *sito web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

Il comma 2 prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio *sito web* istituzionale, comportamenti

rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

Il comma 3 stabilisce che resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi.

Il dispositivo, inserito in prima lettura, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO V **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 20 *(Norme transitorie e di copertura finanziaria)*

Il comma 1 stabilisce che l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.

Il comma 2 adegua la disciplina delle diverse funzioni proprie dei magistrati (D.lgs. 160 del 2006, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati) alla espressa previsione della figura di procuratore nazionale aggiunto (v. art. 10 del decreto-legge); a tal fine individua, in un nuovo comma 7-bis dell'articolo 10 del d.lgs. 160, le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale in quelle di procuratore nazionale aggiunto.

Il comma 3 introduce la funzione di procuratore nazionale aggiunto tra quelle per il cui conferimento è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

A tal fine è introdotto, nell'art. 12 del d.lgs. 160 del 2006, sui requisiti e i criteri per il conferimento delle funzioni, un richiamo al nuovo comma 7-bis dell'articolo 10 del D.lgs. 160.

Il comma 4 prevede che a decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

Il comma 5 prevede che i procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto.

Il comma 6 afferma che agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 871.072.635 per l'anno 2015, si provvede:

- a) quanto a euro 840.046.528, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

- b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208;
- e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera.

Il comma 7 afferma che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 8 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2398 non si sofferma sull'articolo.

*Riepilogo minori spese correnti per copertura artt. 11-14 e 17-18 (Anno 2015)
(articolo 20, lettere a)-f))*

MEZZI DI COPERTURA			
20	6a	Fondo missioni di pace (art. 1, c. 1240, legge n. 296/2006}	840.046.528
20	6b	Fondo semestre europeo (vers. 2015)	1.000.000
20	6c	Fondo semestre europeo (versamento residui 2014 c/entrata)	3.000.000
20	6d	Fondo presidenza semestre europeo (Capo delegazione) vers. c/entrata	15.000.000
20	6e	Fondo speciale corrente (Acc. Esteri)	5.032.147
20	6f	Fondo Rimborsi ONU	6.993.960
TOTALE			871.072.635

Al riguardo, per le coperture sulle lettere a) e b) si conferma che esse recano le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera c), che prevede l'utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui dello stanziamento di cui

all'articolo 1, comma 273, della legge di stabilità per il 2015, si osserva che la norma non specifica a quale delle due autorizzazioni di spesa contenute nel citato comma, al primo e al tredicesimo periodo, si intenda fare riferimento. Si tratta di un'informazione che, unitamente a quella relativa al capitolo in cui sono iscritte le citate risorse, appare necessaria sia al fine di valutare la capienza delle stesse, sia al fine di verificare la compatibilità della dinamica della spesa oggetto di copertura rispetto a quella già scontata nei tendenziali di bilancio.

Sulla lettera *d*) appare opportuno un chiarimento, con riferimento all'utilizzo, somme accreditate al capo della delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee, riguardo all'attuale allocazione di tali risorse, anche al fine di valutare gli effetti derivanti dal predetto utilizzo sui saldi di finanza pubblica.

In merito alla lettera *e*), si osserva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale, reca le necessarie disponibilità.

Sulla lettera *f*), a valere sulle somme relative ai rimborsi ONU, andrebbe confermata dal Governo l'esistenza delle disponibilità, libere da impegni già assunti o in via di perfezionamento per il 2015, anche in considerazione del fatto che esse sono state già utilizzate in altri provvedimenti (da ultimo il decreto-legge n. 190 del 2014).

Sul comma *5-bis*, posto che la creazione del ruolo distinto avverrà ad invarianza della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, come peraltro confermato anche dal Dipartimento della R.G.S.²⁰, non ci sono osservazioni.

Sul comma 6, non ci sono osservazioni.

²⁰ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota n. 23195 del 25 marzo 2015.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb 2015

[Nota di lettura n. 77](#)

A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"

"

[Nota breve n. 9](#)

Le previsioni d'inverno della Commissione europea

"

[Nota breve n. 10](#)

La comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità

"

[Nota di lettura n. 78](#)

A.S. 1779: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione n. 17](#)

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (**Atto del Governo n. 148**)

"

[Elementi di documentazione n. 18](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Atto del Governo n. 147**)

Mar 2015

[Nota di lettura n. 79](#)

A.S. 1758: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014"

"

[Nota di lettura n. 80](#)

A.S. 1813: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione n. 19](#)

A.S. 1719: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione n. 20](#)

Il bilancio dello Stato 2015-2017. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 81](#)

A.S. 1719: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>